

46.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1077	Proposta di modificazione al regolamento	
Disegni di legge (Annunzio)	1076	(Annunzio)	1076
Disegno di legge di conversione S. 1099 (approvato dal Senato) n. 1706 (Articolo		Proposte di legge:	
unico)	1059	(Adesione di un deputato)	1077
Disegno di legge di conversione S. 845 (appro-		(Annunzio)	1075
vato dal Senato) n. 2064 (Articolo unico)	1069	(Approvazioni in Commissione)	1077
Missioni vevoli nella seduta del 2 agosto		(Ritiro)	1077
1996	1075	(Trasmissioni dal Senato)	1076
Proposta di legge S. 1076 (approvata dal		Risposte scritte ad interrogazioni (Annun-	
Senato) n. 2050:		zio	1077
(Articoli) ... 1036, 1045, 1049, 1053, 1054, 1055			
(Emendamenti)	1036, 1045, 1050		
	1053, 1054, 1055		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

S. 1076. — SENATORI VILLONE ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE BICAMERALE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI (APPROVATO DAL SENATO) (2050); CALDERISI E REBUFFA: ISTITUZIONE, FUNZIONI E POTERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (1963); MUSSI ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA REVISIONE DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE (1987)

PAGINA BIANCA

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera

delibera di non procedere alla discussione della proposta di legge costituzionale n. 2050, in quanto lede il principio della partecipazione popolare nelle scelte di riforma istituzionale e riduce il ruolo del Parlamento.

(n. 1)

Buontempo.

ORDINI DEL GIORNO DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

(Articolo 84 del regolamento)

La Camera,

considerato che la trattazione della proposta di legge costituzionale 2050 in un tempo così ristretto, soprattutto nell'imminenza della pausa estiva, non può essere fatta con la dovuta ponderazione e tranquillità, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

(n. 1)

Comino.

La Camera,

visto l'articolo 1 della proposta di legge costituzionale 2050, che prevede una Commissione bicamerale formata da 35 deputati e 35 senatori;

considerato che i componenti della Camera sono circa il doppio dei componenti del Senato;

delibera

di non passare all'esame degli articoli perché la Commissione prevista dalla proposta di legge costituzionale non rispetta la rappresentatività numerica dei deputati.

(n. 2)

Lembo.

La Camera,

constatato che la Commissione affari costituzionali non ha avuto il tempo necessario e sufficiente ad un adeguato approfondimento dei contenuti della proposta di legge costituzionale 2050;

delibera

di non passare all'esame degli articoli e di riprendere la discussione in Commissione per poter svolgere un serio dibattito.

(n. 3)

Fontanini.

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta di 35 deputati e 35 senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.

2. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di Aula, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.

3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta la Commissione elegge a voto segreto il Presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo, la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto di tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il

maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

4. La Commissione elabora progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 4, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. È istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta di 35 deputati e 35 senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato su designazione dei Gruppi parlamentari, in proporzione al numero di voti ottenuti nelle elezioni politiche da ciascun gruppo, rispettivamente alla Camera ed al Senato, ed assicurando la partecipazione delle minoranze linguistiche riconosciute, presenti in Parlamento ».

1. 35.

Cavaliere, Fontan, Fontanini, Stucchi, Borghezio, Ce', Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Chiappori, Maroni, Grugnetti, Bar-ral, Frigerio, Stefani, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: parlamentare per le aggiungere le seguenti: parziali e limitate.

1. 36.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Borghezio, Ce', Molgora, Bianchi Clerici, Chiappori, Maroni, Grugnetti, Barral, Frigerio, Caparini, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 deputati e 35 senatori con le seguenti: 50 deputati e 25 senatori.

1. 37.

Pagliarini, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Stucchi, Borghezio, Ce', Molgora, Bianchi Clerici, Molgora, Chiappori, Maroni, Grugnetti, Barral, Frigerio, Caparini, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 deputati e 35 senatori con le seguenti: 40 deputati e 20 senatori.

1. 38.

Pagliarini, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Stucchi, Borghezio, Ce', Molgora, Bianchi Clerici, Molgora, Chiappori, Maroni, Grugnetti, Barral, Frigerio, Caparini, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 deputati e 35 senatori, con le seguenti: 30 deputati e 15 senatori.

1. 39.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 deputati e 35 senatori, con le seguenti: 30 deputati e 24 senatori.

1. 82.

Buontempo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 deputati e 35 senatori, con le seguenti: 40 deputati e 40 senatori.

1. 2.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da , nominati fino a: parlamentari, sostituire con le seguenti: , eletti da ogni singolo gruppo parlamentare con votazione segreta e con voto limitato ad una sola preferenza,

1. 80.

Buontempo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: rispettando la proporzione fino alla fine del comma con le seguenti: in proporzione al numero di voti ottenuti nelle elezioni politiche da ciascun gruppo, rispettivamente alla Camera ed al Senato, ed assicurando la partecipazione delle minoranze linguistiche riconosciute, presenti e non presenti in Parlamento.

1. 47.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giorgetti, Frigerio, Fontanini, Formenti, Signorini, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Faustini, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: rispettando la proporzione, fino alla fine del comma con le seguenti: in proporzione al numero di voti ottenuti nelle elezioni politiche da ciascun gruppo, rispettivamente alla Camera ed al Senato,

ed assicurando la partecipazione delle minoranze linguistiche riconosciute, presenti in Parlamento.

1. 48 (1. 77.)

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Fontanini, Formenti, Signorini, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Faustinelli, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: rispettando la proporzione sino alla fine del periodo con le seguenti: con criterio proporzionale, sulla base dei risultati elettorali del 21 aprile 1996 per la quota proporzionale della Camera dei deputati.

1. 49.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Fontanini, Formenti, Signorini, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Faustinelli, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi. aggiungere le seguenti: ed in modo che la rappresentanza femminile sia in proporzione al numero delle elettrici nelle consultazioni politiche del 21 aprile 1996.

1. 1.

Mussolini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi aggiungere le seguenti: , più un deputato e un senatore espressi dai rappresentanti delle mino-

ranze linguistiche riconosciute, presenti in Parlamento,

1. 3.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi aggiungere le seguenti: , nonché di almeno un parlamentare eletto in collegi o circoscrizioni nei quali sia presente un gruppo linguistico riconosciuto.

1. 86.

Pagliarini, Cavaliere, Fontan, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Formenti, Signorini, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Faustinelli, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi aggiungere le seguenti: , nonché di almeno un parlamentare eletto in circoscrizioni nelle quali sia presente una minoranza linguistica.

1. 46.

Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Fontanini, Formenti, Signorini, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Faustinelli, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi. aggiungere le seguenti: , nonché dei Presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale e dei presidenti delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

1. 40.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini,

Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi. aggiungere le seguenti: , nonché di Presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale.

1. 41.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi. aggiungere le seguenti: , nonché di un rappresentante per ogni Regione, eletto dal Consiglio Regionale tra i suoi membri e di un rappresentante per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano eletto in seno ai rispettivi consigli provinciali

1. 45.

Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Fontanini, Formenti, Signorini, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Faustinelli, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi. aggiungere le seguenti: , nonché di un rappresentante per ogni Regione eletto dal Consiglio Regionale tra i suoi membri.

1. 44.

Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Fontanini,

Formenti, Signorini, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Faustinelli, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi. aggiungere le seguenti: , nonché di sindaci delle città capoluogo di Regione.

1. 43.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi. aggiungere le seguenti: , nonché del Presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o dei loro rispettivi delegati.

1. 42.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi. aggiungere le seguenti: , nonché di almeno un parlamentare eletto in ciascuna Regione della Repubblica.

1. 51.

Pagliarini, Cavaliere, Fontan, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Formenti, Signorini, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Faustinelli, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gruppi medesimi. aggiungere le seguenti: , nonché di almeno un parlamentare eletto in ciascuna delle Regioni ad Autonomia speciale della Repubblica.

1. 50.

Pagliarini, Cavaliere, Fontan, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Formenti, Signorini, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Faustini, Rizzi.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Alla Commissione possono partecipare senza diritto di voto i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.

1. 4.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

1. 81.

Buontempo.

Al comma 1, secondo periodo sostituire la parole: cinque, con la seguente: dieci.

1. 52.

Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Formenti, Signorini, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Faustini, Rizzi.

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: i Presidenti delle Camere, inserire le seguenti: , sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari inadempienti,

1. 6.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi

Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Signorini, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il componente della Commissione che si iscriva ad altro gruppo parlamentare viene sostituito.

1. 7.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, dopo la costituzione della Commissione, la composizione dei gruppi parlamentari si modifichi in misura tale da alterare la proporzione fra la rispettiva consistenza e la rappresentanza di essi in seno alla Commissione, si procede al riequilibrio proporzionale.

1. 8.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti nominano una commissione, con funzione consultiva, di 30 esperti di questioni giuridico-istituzionali.

1. 53.

De Mita.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione può validamente iniziare i lavori quando siano stati nominati almeno due terzi dei componenti.

1. 9.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Bampo, Borghezio, Caparini, Molgora, Rizzi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: I componenti della Commissione non possono essere permanentemente sostituiti nelle commissioni permanenti cui appartengono.

1. 83.

Buontempo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 12.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Bampo, Borghezio, Caparini, Molgora, Rizzi, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le sedute della Commissione non possono svolgersi contemporaneamente a quelle delle Assemblee del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

1. 10.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini,

Stucchi, Borgheri, Bampo, Borghezio, Caparini, Molgora, Rizzi, Cavaliere.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in quanto, aggiungere la seguente: effettivamente.

1. 11.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Formenti, Bampo, Borghezio, Caparini, Molgora, Rizzi, Luciano Dussin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono proporzionalmente ridotti i numeri per la richiesta della verifica del numero legale e per la richiesta della votazione con procedimento elettronico.

1. 13.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Caparini, Bampo, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: La prima seduta della commissione deve essere convocata dai Presidenti delle Camere entro il termine perentorio di cinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

1. 14.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: due candidati con le seguenti: quattro candidati.

1. 55.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: due candidati con le seguenti: tre candidati.

1. 15.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Bampo, Borghezio, Caparini, Molgora, Rizzi.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: tre vicepresidenti, con le seguenti: un vicepresidente.

1. 17.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Bampo, Borghezio, Molgora, Caparini, Rizzi.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

1. 16.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La Commissione elabora progetti di revisione della Costituzione.

1. 18.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi

Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: della parte II.

***1. 90.**

Buontempo.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: della parte II.

***1. 22.**

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, sostituire le parole: della parte II con la seguente: completa.

1. 89.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 4, sostituire le parole: della parte II della Costituzione, in particolare in materia di con le seguenti: della Costituzione, in particolare in materia di principi che tutelino come valore fondamentale la professionalità, l'imparzialità e l'indipendenza della pubblica amministrazione.

1. 23.

Pagliarini, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dus-

sin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, sostituire le parole: della parte II della Costituzione, in particolare in materia di *con le seguenti:* della Costituzione, in particolare in materia di principi che inquadrino e limitino il potere di tassazione, identificando un tetto massimo alla pressione fiscale.

1. 24.

Pagliarini, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, sostituire le parole: della parte II della Costituzione, in particolare in materia di *con le seguenti:* della Costituzione, in particolare in materia di principi che riconoscano, inquadrino e tutelino l'impresa,

1. 25.

Pagliarini, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, sostituire le parole: della parte II della Costituzione, in particolare in materia di *con le seguenti:* della Costituzione, in particolare in materia di principi che limitino la presenza dello Stato nell'economia,

1. 26.

Pagliarini, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Gian-

carlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, sostituire le parole: della parte II della Costituzione, in particolare in materia di *con le seguenti:* della Costituzione, in particolare in materia di principi che regolamentino il diritto di sciopero,

1. 27.

Pagliarini, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, sostituire le parole: della parte II della Costituzione, in particolare in materia di *con le seguenti:* della Costituzione, in particolare in materia di principi che impongano obblighi di trasparenza e di rendiconto ai sindacati,

1. 28.

Pagliarini, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, sostituire le parole: della parte II della Costituzione, in particolare in materia di *con le seguenti:* della Costituzione, in particolare in materia di principi che garantiscano la libertà di stampa,

1. 29.

Pagliarini, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Gian-

carlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, sostituire le parole: della parte II della Costituzione, in particolare in materia di *con le seguenti:* della Costituzione, in particolare in materia di principi che tolgano gli attuali limiti all'esercizio dei referendum,

1. 30.

Pagliarini, Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, dopo le parole: della parte II della Costituzione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della sezione II del Titolo VI,

1. 54.

Armando Cossutta, Grimaldi, Meloni.

Al comma 4, dopo la parola: Costituzione, *aggiungere le seguenti:* e delle disposizioni transitorie e finali,

1. 32.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Borghezio, Ce', Molgora, Bianchi Clerici, Chiappori, Maroni, Grugnetti, Barral, Frigerio, Caparini, Stefani.

Al comma 4, sostituire le parole: di Stato, *con le seguenti:* e di organizzazione dello Stato.

1. 20.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi

Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, dopo le parole: di Stato, *aggiungere le seguenti:* attuazione e riforma degli statuti delle autonomie speciali.

1. 21.

Stefani, Ce', Barral, Grugnetti, Chiappori, Maroni, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Frigerio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Formenti, Bampo, Caparini, Borghezio, Molgora, Rizzi.

Al comma 4, dopo la parola: bicameralismo, *aggiungere le seguenti:* ripartizione del flusso fiscale.

1. 33.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Borghezio, Ce', Molgora, Bianchi Clerici, Chiappori, Maroni, Grugnetti, Barral, Frigerio, Caparini, Stefani.

Al comma 4, dopo la parola: garanzie. *aggiungere le seguenti:* e partecipazione dei cittadini.

1. 34.

Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Bampo, Borghezio, Ce', Molgora, Bianchi Clerici, Chiappori, Maroni, Grugnetti, Barral, Frigerio, Caparini, Stefani.

Al comma 5, sopprimere le parole da: presentati *sino alla fine.*

1. 79.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. La Commissione dovrà prevedere forme di consultazione permanente con i presidenti delle Assemblee e dei consigli regionali a statuto ordinario e a statuto speciale.

1. 5.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. La Commissione istituisce nel proprio seno cinque gruppi di lavoro con il compito di svolgere una attività istruttoria sui seguenti temi: forma di Stato; forma di governo e di Parlamento; garanzie istituzionali; legge elettorale; Presidente della Repubblica.

1. 84.

Buontempo.

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Lavori della Commissione).

1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.

2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione assegna un termine per la presentazione delle relazioni, ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

3. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.

4. La Commissione, entro il 30 giugno 1997, trasmette alle Camere un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione, corredato di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza; ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o più delle materie indicate nell'articolo 1, comma 4, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Al fine di rispettare questo termine, il Presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del Regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro tale data per uno o più progetti non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4, un disegno o una proposta di legge fra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.

5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4 ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: esamina, aggiungere la seguente: tutti.

2. 23.

Grugnetti, Gnaga, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustini, Ce', Chiappori, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Gian-

carlo Giorgetti, Signorini,
Guido Dussin, Copercini,
Formenti, Bampo, Cavaliere,
Fontan, Luciano Dussin,
Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: referente con la seguente: redigente.

2. 25.

De Mita.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: del Senato della Repubblica.

2. 24.

Grugnetti, Gnaga, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Ce', Chiappori, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della Camera dei deputati, con le seguenti: della Camera cui appartiene il o la Presidente.

2. 7.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Maroni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: in quanto applicabili fino alla fine del comma.

2. 50.

Buontempo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in quanto applicabili.

2. 1.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***2. 2.**

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***2. 26.**

Armando Cossutta, Grimaldi, Meloni.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché non in contrasto con le norme regolamentari applicabili.

2. 8.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 46.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale con le seguenti: . Gli interventi in Commissione non possono essere soggetti a vincoli di tempo.

2. 9.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Ca-

parini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Stucchi, Fontanini, Maroni.

Sopprimere il comma 3.

***2. 27.**

Armando Cossutta, Grimaldi, Meloni.

Sopprimere il comma 3.

***2. 43.**

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

2. 3.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: palese con la seguente: segreto.

2. 47.

Buontempo.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il voto è segreto se richiesto da almeno un quarto dei componenti.

2. 12.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il voto è segreto se richiesto da almeno un terzo dei componenti.

2. 11.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Ca-

parini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il voto è segreto se richiesto da almeno la metà più uno dei componenti.

2. 10.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , entro il 30 giugno 1997,.

Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: Al fine di rispettare questo termine,

Conseguentemente, nel terzo periodo, sopprimere le parole: entro tale data.

2. 4.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997, con le seguenti: entro un anno dalla data della prima seduta.

2. 5.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: della legge di riforma, aggiungere le seguenti: della parte I e.

2. 13.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio,

Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: della parte II.

***2. 14.**

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: della parte II.

***2. 48.**

Buontempo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: della parte II, con la seguente: completa.

2. 15.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e delle disposizioni transitorie e finali.

2. 51.

Cavaliere, Fontan, Lucio Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: ad esclusione della sezione II del titolo VI.

2. 28.

Armando Cossutta, Grimaldi, Meloni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: eventuale relazione, con le seguenti: eventuali relazioni.

2. 6.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: della Camera dei deputati, con le seguenti: del Senato della Repubblica.

2. 16.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Borghezio, Maroni.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: la Commissione trasmette fino alla fine del comma con le seguenti: la Camera, con procedura d'urgenza, iscrive all'ordine del giorno, entro dieci giorni dalla scadenza delle funzioni della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, i disegni di legge presentati per l'elezione dell'Assemblea Costituente.

2. 49.

Buontempo.

Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: novanta giorni.

2. 18.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio,

Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.

2. 17.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 5, sostituire la parola: trasmissione, con la seguente: pubblicazione.

2. 19.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 5, dopo la parola: Governo, aggiungere le seguenti: e Consiglio regionale.

2. 20.

Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 5, dopo la parola: Governo, aggiungere le seguenti: e Consiglio provinciale.

2. 21.

Pagliarini, Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 5, dopo la parola: Governo, aggiungere le seguenti: e ogni cittadino.

2. 22.

Pagliarini, Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Fontan, Cavaliere, Maroni.

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Lavori delle Assemblee).

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.

2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi Regolamenti. Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima

della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 3.

Al comma 1 sostituire la parola: opportune con le seguenti: più adeguate.

3. 20.

Cavaliere, Molgora.

Al comma 1, sopprimere le parole: del progetto o.

3. 32.

Buontempo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che non può avvenire prima della pronuncia di cui all'articolo 2, comma 5.

3. 8.

Grugnetti, Chiappori, Gnaga, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Barral, Molgora, Rizzi, Signorini Copercini, Borghesio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3. 26.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: palese con la seguente: segreto.

3. 31.

Buontempo.

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il voto è segreto se richiesto da almeno un quarto dei componenti.

3. 11.

Grugnetti, Ce', Chiappori, Gnaga, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Barral, Molgora, Rizzi, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Bampo, Borghesio, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il voto è segreto se richiesto da almeno un terzo dei componenti.

3. 10.

Grugnetti, Ce', Chiappori, Gnaga, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Barral, Molgora, Rizzi, Signorini, Guido Dus-

sin, Copercini, Bampo, Borghezio, Pagliarini, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il voto è segreto se richiesto da almeno la metà più uno dei componenti.

3. 9.

Pagliarini, Grugnetti, Chiappori, Gnaga, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Barral, Molgora, Rizzi, Signorini, Copercini, Formenti, Borghezio, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

***3. 1.**

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

***3. 13.**

Pagliarini, Grugnetti, Ce', Chiappori, Gnaga, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Barral, Molgora, Rizzi, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Bampo, Borghezio, Fontan, Cavaliere, Maroni.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

***3. 21.**

Armando Cossutta, Grimaldi, Meloni.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione con le seguenti: di non passaggio agli articoli.

3. 12.

Grugnetti, Ce', Chiappori, Gnaga, Stefani, Calderoli, Caparini,

Faustelli, Barral, Molgora, Rizzi, Signorini, Dussin, Copercini, Bampo, Borghezio, Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Maroni.

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: in diretta correlazione fino alla fine del periodo.

3. 2.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 3, sesto periodo, dopo la parola: stampati, aggiungere la seguente: , fotocopiati.

3. 22.

Cavaliere, Molgora.

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole: da parte di un presidente di gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori.

3. 3.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole: venti deputati o dieci senatori con le seguenti: dieci deputati o cinque senatori.

3. 4.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

3. 14.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Maroni.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

3. 15.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grunnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Maroni.

Al comma 3, al sesto periodo, dopo le parole: o dieci senatori aggiungere le seguenti: o da un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, presenti in Parlamento.

3. 5.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Sostituire il comma 4 con il seguente.

4. I progetti di revisione costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due necessarie deliberazioni, ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati e sottoposti a *referendum* con le modalità e le procedure dell'articolo 138 della Costituzione ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3. 23.

Armando Cossutta, Grimaldi, Meloni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I progetti di revisione costituzionale sono adottati da ciascuna Camera, con due successive deliberazioni, e sono approvati e sottoposti a *referendum* con le modalità e le procedure di cui all'articolo 138 della Costituzione ».

3. 6.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: approvati articolo per articolo fino alla fine del periodo con le seguenti: approvati dalle Camere.

3. 7.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: approvati articolo per articolo dalle Camere aggiungere le seguenti: , con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

3. 17.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grunnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Maroni.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: approvati articolo per articolo dalle Camere aggiungere le seguenti: , con la presenza del numero legale.

3. 16.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grunnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Maroni.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei tre quarti.

3. 18.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grunnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Maroni.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.

3. 19.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Maroni.

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Referendum).

1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è sottoposta ad unico *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed è promulgata se al *referendum* abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 1.**

Paissan.

Sopprimerlo.

***4. 2.**

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Sopprimerlo.

***4. 5.**

Bielli, Crucianelli, Vignali, Nappi.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le leggi costituzionali approvate con unico voto finale, ai sensi dell'articolo 3 comma 4, sono sottoposte ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione, sottoponendo ai cittadini le due proposte alternative tra un modello di Repubblica presidenziale e un modello di Repubblica parlamentare. La proposta che otterrà la maggioranza dei voti validi sarà promulgata, se al referendum avrà partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

4. 8.

Buontempo.

Al comma 1, sopprimere le parole: al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: dei voti validi con le seguenti: degli aventi diritto al voto.

4. 3.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Maroni.

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Applicabilità del procedimento).

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata secondo quanto

stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino al 30 settembre 1996.

5. 1.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo.

Al comma 2, sostituire le parole: della legge costituzionale approvata con le seguenti: della disciplina costituzionale e ordinaria approvata.

5. 2.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo.

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Cessazione).

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge

costituzionale approvata ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 6.

Al comma 1 dopo la parola: pubblicazione aggiungere le seguenti: nella Gazzetta Ufficiale.

6. 2.

Cavaliere, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: di una o di entrambe le Camere con le seguenti: della Camera dei deputati e/o del Senato della Repubblica.

6. 3.

Cavaliere, Molgora.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque alla conclusione della legislatura.

6. 1.

Cavaliere, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Grugnetti, Gnaga, Ce', Chiappori, Stefani, Calderoli, Caparini, Faustinelli, Borghezio, Barral, Molgora, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Signorini, Guido Dussin, Copercini, Formenti, Bampo, Maroni.

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Spese di funzionamento).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti

eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la parola: eguali con le seguenti: da fissarsi con successivo provvedimento.

7. 1.

Cavaliere, Molgora.

Al comma 1, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere la seguente: italiana.

7. 2.

Cavaliere, Molgora.

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il quindicesimo giorno successivo.

8. 1.

Cavaliere, Molgora.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE: S. 1099. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 1996, N. 341, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (1706)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1° settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 1996, N. 341.

All'articolo 1, sono premessi i seguenti:

« ART. 01. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono

estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

ART. 02. 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

"ART. 4 - 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se

idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni".

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«ART. 4-bis. 1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in

possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza dal 1° settembre 1995».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«ART. 5. 1. L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 54.099 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.730 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

Ministero delle finanze:

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;
Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;
Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;
Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;
Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;
Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;
Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;
Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

Ministero dell'interno:

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;
Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;
Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;
Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;
Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;
Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;
Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;
Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

Ministero della difesa:

Cap. 1375 per lire 7.756,363 milioni;
Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;
Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;
Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede: quanto a lire 28.750,5 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 22.803,5 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 14.833,3 milioni a decorrere dall'anno 1997 con l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nel-

l'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, è aggiunto il seguente:

" 1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennità di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 ".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Al decreto-legge sono allegare le seguenti tabelle:

« TABELLA 1
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Orga- nico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanza- mento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di divisione	10	11 (a)	—	—	—	—	—
Generale di brigata	27	31	scelta	3	—	1 anno di comando di brigata, regione carabinieri o inca- ricato equipollente	3 o 2 (b)
Colonnello	120	148	scelta	4	—	—	7
Tenente colonnello	436	—	scelta	8	—	2 anni di comando provinciale, di grup- po o incarico equi- pollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 (c)
Maggiore	245	—	anzianità	—	5 (d)	—	—
Capitano	491	—	scelta anzianità	8 —	— —	3 anni di comando di compagnia terri- toriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente (e)	38 (f)
Tenente	302	—	anzianità	—	4 (g)	—	—
Sottotenente		—	anzianità	—	—	—	Superare il corso di applicazione (h)

(a) A decorrere dal 1993.

(b) N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.

(c) Per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284.

(d) A decorrere dal 1998.

(e) A decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999).

(f) A decorrere dal 2006.

(g) A decorrere dal 1996.

(h) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137».

« TABELLA 3
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Orga- nico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanza- mento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 (a)	—	—	—	—	—
Ten. col.	313	—	scelta	8	—	—	5 o 6 (b)
Maggiore	235	—	anzianità	—	6	—	—
Capitano	432	—	scelta anzianità	10 —	— —	2 anni di comando di compagnia terri- toriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente	29
Tenente	320	—	anzianità	—	6	—	—
Sottotenente		—	anzianità	—	2		—

NOTE:

(a) Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

(b) Ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di lire 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

ARTICOLO 2.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire

90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;

b) generale di brigata, lire 170.000;

c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;

d) colonnello, lire 130.000.

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

ARTICOLO 3.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento econo

mico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di Polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

ARTICOLO 4.

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) degli importi mensili lordi così determinati:

Primo dirigente e colonnello lire 242.000

Primo dirigente e colonnello (+2) lire 256.000

Dirigente superiore e generale di brigata lire 314.000

Dirigente generale e generale di divisione lire 356.000

Prefetto di 1^a classe e generale di corpo d'armata lire 419.000

2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della

consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a « nella media ».

ARTICOLO 5.

1. L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.528 milioni per l'anno 1995, in lire 47.762 milioni per l'anno 1996 ed in lire 9.828 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

Ministero delle finanze

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni
Cap. 3014 per lire 162,4 milioni
Cap. 3015 per lire 124,1 milioni

Ministero di grazia e giustizia

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni
Cap. 1996 per lire 17,507 milioni
Cap. 1997 per lire 12,095 milioni
Cap. 1998 per lire 9,095 milioni
Cap. 1999 per lire 3,291 milioni
Cap. 2000 per lire 2,330 milioni

Ministero dell'interno

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni
Cap. 1014 per lire 94,0 milioni
Cap. 1015 per lire 99,0 milioni
Cap. 2501 per lire 540,0 milioni
Cap. 2502 per lire 267,0 milioni
Cap. 2503 per lire 278,0 milioni

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni
Cap. 4000 per lire 12,562 milioni
Cap. 4002 per lire 14,952 milioni

Ministero della difesa

Cap. 1375 per lire 7.739,363 milioni
Cap. 1376 per lire 166,591 milioni
Cap. 1377 per lire 164,111 milioni
Cap. 1386 per lire 10,435 milioni

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire 1.795,8 milioni per il 1996 lire 2.931,3 milioni a decorrere dal 1997 a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 20.617,7 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 14.670,7 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596, 0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

***DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE: S. 845. —
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 346, CONCER-
NENTE PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE
DI PACE IN BOSNIA (APPROVATO DAL SENATO) (2064)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 1, 1° marzo 1996, n. 99, e 29 aprile 1996, n. 236.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 346

All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilità, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione della NATO svolta dal contingente militare italiano e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella « ex » Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella « ex » Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate.

ARTICOLO 2.

1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella « ex » Jugoslavia di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della « ex » Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la « ex » Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della « ex » Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato ae-

ronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

ARTICOLO 3.

1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonchè la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.

2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità locali operanti in Bosnia è consentita esclusivamente per finalità umanitarie.

ARTICOLO 4.

1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2. 2. La facoltà prevista all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, di ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto articolo.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.

2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione

di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.

ARTICOLO 6.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni vevoli
nella seduta del 2 agosto 1996.**

Berlinguer, Bordon, Calzolaio, Dini, Marongiu, Pennacchi, Prodi, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Berlinguer, Bordon, Calzolaio, Dini, Marongiu, Pennacchi, Prodi, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa notturna dei lavori)

Berlinguer, Bordon, Calzolaio, Dini, Marongiu, Pennacchi, Prodi, Treu, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 1° agosto 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BALLAMAN: « Norme in materia di regime fiscale delle fusioni e delle scissioni societarie » (2072);

BALLAMAN: « Proroga di termini in materia di ristrutturazione del sistema bancario » (2073);

NAPOLI: « Nuove norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado » (2074);

TARDITI: « Norme per garantire la immediata copertura dei posti disponibili negli uffici giudiziari » (2075);

SANZA: « Nuove norme in materia di trasporto pubblico locale » (2076);

SANZA: « Norme per l'introduzione del "risparmio casa" » (2077);

OLIVO: « Modifiche alla legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate » (2078);

OLIVO: « Istituzione del corso di laurea in scienze della riabilitazione » (2079);

OLIVO: « Norme per garantire l'accessibilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico e per il rifinanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche » (2080);

CARLESI: « Istituzione del corso di laurea in servizio sociale » (2081);

GRAMAZIO: « Norme per la nomina di rappresentanti dei cittadini non residenti proprietari di immobili in località turistiche » (2082);

ALOISIO ed altri: « Nuove norme concernenti la disciplina dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna » (2083);

GRIMALDI: « Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori » (2084);

MANZINI: « Ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica » (2085);

MASSA e CREMA: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (2086);

MASSA ed altri: « Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione delle aree metropolitane » (2087);

GARRA: « Modifica all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di obbligo dell'istituzione del difensore civico comunale e provinciale » (2088);

ANGHINONI ed altri: « Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, in tema di riproduzione animale » (2089);

ANGHINONI ed altri: « Nuove norme in materia di lavorazione del latte e dei suoi derivati » (2090);

BAMPO: « Concessione di un contributo dello Stato al Centro del libro parlato di Feltre » (2091);

BAMPO: « Norme per l'importazione da Paesi terzi di cani e gatti destinati alla commercializzazione » (2092);

BAMPO: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili » (2093);

BAMPO: « Esenzione dal pagamento dell'ICI per i soggetti a basso reddito che utilizzano l'immobile come abitazione principale » (2094);

POZZA TASCA: « Norme in materia di installazione di tralicci o antenne per radiotelecomunicazioni » (2095).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 335-398. — Senatori GUERZONI ed altri; Senatore PREIONI: « Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici »

(approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato) (2096);

S. 806. — Senatori BUCCIARELLI ed altri: « Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali » (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2097).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 1° agosto 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:

NOVELLI ed altri: « Modifica delle modalità di votazione della questione di fiducia » (doc. II, n. 10).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio di disegni di legge.

In data 1° agosto 1996 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993 » (2069);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul

patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Tirana il 12 dicembre 1994 » (2070).

dal ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

« Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima » (2071).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Le proposte di legge:

GALDELLI ed altri: « Obbligo di installazione sugli autoveicoli di un dispositivo di rilevamento a distanza di pericolo » (538) *(annunziata nella seduta del 9 maggio 1996)*;

GIACCO ed altri: « Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi » (960) *(annunziata nella seduta del 22 maggio 1996)*;

sono state successivamente sottoscritte dal deputato Santoli.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato BALOCCHI ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

BALOCCHI: « Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del soggetto dell'educazione » (2027).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni di venerdì 2 agosto delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono state approvate le seguenti proposte di legge:

dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione):

S. 865-900 — Senatori PAGANO ed altri: « Interventi urgenti per l'edilizia scolastica » *(Approvato, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica)* (1962);

dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni):

S. 720 — Senatori FORCIERI ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione » *(approvato dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica)* (1642).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-46
Lire 1600